



CORTE SPORTIVA DI APPELLO
Comunicato Ufficiale n. 5 dell'11 gennaio 2022

Riunione del 22 Dicembre 2021

Presidente: Avv. Claudio Cutrera
Componente: Avv. Francesca Romana Pettinelli
Componente: Avv. Luisella Savoldi

CSA 5.21.22 - Ricorso ex art. 27 Reg. Giur. avverso il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale, con decisione C.U. n.13 del 9/12/2021.

La Corte Sportiva di Appello

- letti gli atti ed esaminati i documenti allegati al ricorso;
- sentiti, nel corso dell'udienza di discussione del 22 dicembre 2021, il Vice Presidente della società Volley Team San Donà srl, signor Lorenzon Gianfranco, nonché il legale del sodalizio ricorrente, avv. Alessandro Cavagnero il quale, dopo aver preliminarmente richiamato i motivi di cui al ricorso presentato, insisteva, in via principale, per la ripetizione della gara del campionato di serie A3 maschile e, in subordine, istava per la rideterminazione in riduzione delle sanzioni irrogate;
- sosteneva, infatti, la società ricorrente di essersi trovata nell'impossibilità di partecipare alla partita dell'8.12.2021, giorno festivo, per motivi di forza maggiore determinata *“non dall'impossibilità di schierare un numero di atleti sufficienti in occasione della gara de qua”*, ma per ragioni legate *“all'obiettivo messa in pericolo del bene salute”* dei propri atleti (forza maggiore nella prospettiva difensiva).
- Il sodalizio, avuto notizia che il proprio atleta, sig. Vaskelis, era febbricitante, si era trovata nell'impossibilità di eseguire i tamponi rapidi e molecolari ai compagni di



stanza dello stesso, ritenuti contatti stretti dell'atleta che aveva presentato i sintomi COVID-19 e, onde evitare il potenziale contagio dell'intera squadra, non riuscendo a reperire presso le farmacie locali i tamponi rapidi o molecolari, aveva deciso di non affrontare la trasferta.

- Tale decisione era stata assunta dopo aver cercato di recuperare dapprima i tamponi per sottoporre a controllo i propri atleti e, comunque, dopo aver avuto costanti contatti con i funzionari della Lega che, sin dal mattino del giorno 8/12/2021, erano stati avvisati della sintomatologia presentata dall'atleta, sig. Vaskelis, ed ai quali il sodalizio si era rivolto per informazioni in ordine alle procedure da seguire.

- Veniva, infatti, prodotta prova documentale delle varie chiamate intercorse tra i Dirigenti della società San Donà e la Dott.ssa Chiara Mazzoni della Lega Volley e con il dott. Benenti della Commissione medica, che la società aveva contattato più volte telefonicamente al fine di comunicare quanto stava accadendo e le difficoltà a reperire i tamponi rapidi sul territorio comunale.

- Nella ricostruzione difensiva la decisione di non partire, non avendo potuto sottoporre a tampone i compagni di stanza del sig. Vaskelis, era stata comunicata, come da screenshot allegato al ricorso, alle 17.09 al Dott. Fabrizio Rossini, Vicepresidente della Lega Volley direttamente dal signor Gaetano Grasso, Dirigente della ricorrente.

*** **

Sul primo motivo di reclamo, questa Corte è chiamata a valutare la eventuale sussistenza, ai soli fini sportivi e quindi dell'applicazione delle normative federali, di motivi di forza maggiore, come da art. 23 co. 3, in ordine alla mancata presentazione della Soc. V.T. San Donà per la disputa dell'incontro di campionato 2021/22 VT Volley San Donà - Sa.Ma Portomaggiore, come programmato dalla Lega Serie A3 per il giorno 8.12.21 alle ore



18.00.

La delibazione sul punto è, dunque, limitata alla possibile non applicazione delle sanzioni della perdita della gara ex officio e della penalizzazione di tre punti in classifica, derivanti dall'art. 23, in seguito al rapporto arbitrale che abbia accertato il mancato inizio dell'incontro per l'omessa presentazione di una squadra, nella specie la V.T. San Donà. Nel caso in esame, ad avviso di questa Corte Sportiva, non risulta integrata una ipotesi di "forza maggiore", così come desumibile dalle norme federali ed, in particolare, dal "Protocollo per lo svolgimento delle Attività Federali" emanato per lo svolgimento in sicurezza delle Gare.

Il primo motivo del ricorso non può, pertanto, trovare accoglimento per i motivi di seguito riportati.

Il mancato reperimento dei tamponi non può essere considerato ipotesi di forza maggiore in ragione della normativa (anche regolamentare e protocollare) cui doveva attenersi la società ricorrente.

E' stato, infatti, pubblicato dalla Federazione Italiana Pallavolo un protocollo che sintetizza le disposizioni che regolano lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività Federali della Serie A maschile e femminile, applicabile, pertanto, al caso in esame e finalizzato al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Prescrive il Protocollo la gestione degli atleti positivi così come lo screening dei contatti facenti parte del Gruppo Squadra mediante la sottoposizione a tampone molecolare o antigenico rapido entro le 48 ore successive alla scoperta di soggetti positivi al Covid-19.

Precisa il Protocollo che l'approvvigionamento dei tamponi molecolari e antigenici rapidi è a carico della società e che le gare in programma verranno regolarmente disputate sino all'individuazione di n. 3 atleti positivi.



Solo alla scoperta di un quarto atleta positivo la gara sarà rinviata.

Ritiene questa Corte che l'attuale situazione epidemiologica in uno con le disposizioni di cui al predetto protocollo impongano, quale regola di ordinaria diligenza per una società partecipante ad un campionato nazionale, di provvedere al preliminare approvvigionamento di tamponi antigenici rapidi.

In tal senso il protocollo: *“Si precisa che l’approvvigionamento dei tamponi molecolari e antigenici rapidi – e nel futuro tutti gli altri test che verranno eventualmente validati e resi operativi nel presente protocollo - per i Gruppi Squadra interessati dal presente protocollo specifico “non deve minimamente impattare sulla disponibilità del reagentario da dedicarsi in maniera assoluta ai bisogni sanitari del Paese”, e si intende esclusivamente a carico delle singole Società”*.

La società San Donà, dunque, quantomeno nelle 48 ore antecedenti la gara, avrebbe dovuto – proprio in forza del citato Protocollo – avere nella propria disponibilità un numero di tamponi idonei all’uso ancor prima dell’insorgenza dei sintomi nell’atleta.

La situazione epidemiologica alla data dell’8/12/2021 non poteva far escludere la possibilità che un atleta manifestasse, prima dello svolgimento di giornate di gara, sintomi riconducibili al COVID-19.

L’attuale diffusione del virus, così come l’aumento dei contagi nella stagione invernale, rendevano oltremodo ragionevole e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, il verificarsi di casi di contagio tra i giocatori della compagine sociale.

Pare a questa Corte che la società abbia tentato di percorrere tutte le soluzioni alternative astrattamente possibili, quali la ricerca nelle farmacie aperte in giornata di festa, che gli si offrivano per superare i limiti imposti dall’evento febbrile in cui è incorso il proprio atleta solo, tuttavia, allorquando era troppo tardi per porvi rimedio.



Se è pur vero che la società ha inteso salvaguardare il possibile pericolo a cui avrebbe esposto i propri giocatori facendoli salire su un unico pullman per affrontare la trasferta, dall'altro lato non si è attenuta a quel regolamento specifico che è stato adottato per evitare le problematiche già emerse e valutate e disciplinate da protocollo.

Si ritiene, pertanto, che, nel caso in esame, non possa riconoscersi un'ipotesi di "forza maggiore" poiché, in presenza di epidemia COVID-19, situazione che perdura da almeno venti mesi, la società ricorrente, in ossequio al citato protocollo, avrebbe dovuto essere in grado di affrontare la possibilità di dover monitorare un episodio febbrile, come possibile manifestazione dell'infezione riconducibile al virus.

Tanto più che dall'inizio dei campionati l'acquisto e l'approvvigionamento dei tamponi rapidi era di facile reperimento e, solo da ultimo, con l'attuale recrudescenza dei contagi, si è assistito a maggiori difficoltà di acquisto dei presidi sanitari.

Con il secondo motivo di ricorso la società lamenta l'errata applicazione delle sanzioni di € 6.000,00 di multa e dell'incameramento della metà del deposito cauzionale, previsti dal Regolamento Gare e dalla Guida Pratica 2021/2022, come ulteriori sanzioni per la rinuncia non preannunciata alla partecipazione alla gara.

Detto motivo di gravame merita di essere parzialmente accolto.

La Corte Sportiva adita, infatti, ritiene di prendere in dovuta considerazione le particolari circostanze del caso concreto (il giorno 8 Dicembre era un festivo), le ridotte tempistiche della vicenda - che hanno di fatto reso sicuramente difficoltoso al sodalizio appellante di rispettare le norme vigenti e la volontà (seppur tardiva) dimostrata dalla società di ricercare i tamponi rapidi per fronteggiare la situazione emersa prima di affrontare la trasferta in questione.



In considerazione di quanto sopra la Corte adita, visti gli artt.12 del Regolamento Gare e gli artt.27 n.8 e 106 del Reg. Giur., tenuto conto anche del contegno processuale assunto dalla stessa società reclamante, ferme restando le prime due sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo Nazionale, delibera di attenuare le ulteriori sanzioni irrogate, stimando comunque come “preannunciata” la decisione di non partecipare alla gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello, in parziale accoglimento del reclamo proposto, ferme restando le prime due sanzioni disciplinari irrogate dal Giudice Sportivo Nazionale, dispone di attenuare le ulteriori sanzioni irrogate e, quindi, di rideterminare la sanzione della multa in € 2.500,00, con conseguente incameramento di 1/3 del deposito cauzionale.

F.to Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso in data 11 gennaio 2022